

**Parte prima - N. 7**

**Anno 52**

**20 maggio 2021**

**N. 149**

**LEGGE REGIONALE 20 MAGGIO 2021, N.4**

**LEGGE EUROPEA PER IL 2021**

**ATTI DI INDIRIZZO – ORDINI DEL GIORNO**

**Oggetto n. 3362 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto assembleare 2970 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Legge europea per il 2021". A firma del Consigliere: Pompignoli 22**

**Oggetto n. 3369 - Ordine del giorno n. 3 collegato all'oggetto assembleare 2970 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Legge europea per il 2021". A firma dei Consiglieri: Piccinini, Zappaterra, Zamboni, Taruffi, Bondavalli 22**

**Oggetto n. 3370 - Ordine del giorno n. 4 collegato all'oggetto assembleare 2970 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Legge europea per il 2021". A firma dei Consiglieri: Sabattini, Pompignoli, Bessi, Bargi, Pigoni, Rancan, Mastacchi, Zappaterra, Zamboni, Taruffi, Piccinini, Castaldini, Lisei 23**

**Oggetto n. 3372 - Ordine del giorno n. 5 collegato all'oggetto assembleare 2970 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Legge europea per il 2021". A firma dei Consiglieri: Rainieri, Costi, Pillati, Daffadà, Pompignoli, Facci, Pigoni, Liverani, Bergamini, Montalti, Stragliati, Rontini, Bargi, Occhi, Marchetti Francesca, Zamboni, Zappaterra, Rancan, Rossi, Bulbi, Bessi 25**

## LEGGE REGIONALE 20 MAGGIO 2021, N.4

### LEGGE EUROPEA PER IL 2021

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO*

*IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA*

*la seguente legge:*

#### INDICE

Art. 1 Oggetto e finalità

#### **Capo I Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia)**

- Art. 2 Modifica all'articolo 2 della legge regionale n. 26 del 2004
- Art. 3 Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale n. 26 del 2004
- Art. 4 Modifica della rubrica del capo II del titolo IV della legge regionale n. 26 del 2004
- Art. 5 Sostituzione dell'articolo 25 della legge regionale n. 26 del 2004
- Art. 6 Modifiche all'articolo 25 ter della legge regionale n. 26 del 2004
- Art. 7 Introduzione dell'articolo 25 octies bis nella legge regionale n. 26 del 2004
- Art. 8 Modifiche all'articolo 25 quindices della legge regionale n. 26 del 2004

#### **Capo II Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2020, n. 9 (Disciplina delle assegnazioni delle concessioni di derivazioni idroelettriche con potenza nominale superiore a 3000 kW e determinazioni di canoni)**

- Art. 9 Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 9 del 2020
- Art. 10 Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 9 del 2020
- Art. 11 Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 9 del 2020
- Art. 12 Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 9 del 2020
- Art. 13 Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 9 del 2020
- Art. 14 Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 9 del 2020
- Art. 15 Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 9 del 2020
- Art. 16 Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 9 del 2020
- Art. 17 Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 9 del 2020
- Art. 18 Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 9 del 2020
- Art. 19 Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 9 del 2020
- Art. 20 Modifiche all'articolo 29 della legge regionale n. 9 del 2020
- Art. 21 Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 9 del 2020
- Art. 22 Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 9 del 2020
- Art. 23 Modifiche all'articolo 37 della legge regionale n. 9 del 2020
- Art. 24 Modifiche all'articolo 39 della legge regionale n. 9 del 2020

**Capo III Disposizioni in materia di Rete natura 2000**

- Art. 25 Enti gestori dei Siti della Rete natura 2000
- Art. 26 Valutazione di incidenza
- Art. 27 Proroga delle disposizioni transitorie per il riordino territoriale nel settore delle aree naturali protette di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 23 del 2019 (Misure urgenti per la definizione di interventi da avviare nell'esercizio finanziario 2019)
- Art. 28 Abrogazioni di leggi regionali

**Capo IV Modifiche alla legge regionale 10 febbraio 2006, n. 1 (Norme per la tutela sanitaria della popolazione dai rischi derivanti dall'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti)**

- Art. 29 Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2006
- Art. 30 Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2006
- Art. 31 Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2006
- Art. 32 Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2006
- Art. 33 Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2006
- Art. 34 Abrogazione dell'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2006
- Art. 35 Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 1 del 2006
- Art. 36 Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale n. 1 del 2006

**Capo V Norme per la mobilità sostenibile**

- Art. 37 Contributo regionale per l'acquisto di autoveicoli ecologici
- Art. 38 Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 30 del 1998

**Capo VI Valutazione dell'impatto di genere ex ante**

- Art. 39 Introduzione dell'articolo 42 bis nella legge regionale n. 6 del 2014

**Art. 1**

## Oggetto e finalità

1. La presente legge, in coerenza con i principi dell'ordinamento europeo e con la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale) detta:

- a) disposizioni attuative della Direttiva UE/2018/844 del 30 maggio 2018 di modifica della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, come recepita dal decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica), mediante

l'adeguamento della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia);

b) disposizioni di modifica della legge regionale 16 dicembre 2020, n. 9 (Disciplina delle assegnazioni delle concessioni di derivazioni idroelettriche con potenza nominale superiore a 3000 kW e determinazione di canoni) per la migliore attuazione della normativa europea sul mercato interno dell'energia elettrica, recepita a livello nazionale dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e di principi generali dell'ordinamento dell'Unione europea;

c) norme in materia di gestione dei Siti della Rete natura 2000;

d) modifiche alla legge regionale 10 febbraio 2006, n. 1 (Norme per la tutela sanitaria della popolazione dai rischi derivanti dall'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti) in attuazione del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117);

e) norme sulla mobilità sostenibile, volte ad ampliare la platea dei beneficiari del contributo regionale per l'acquisto di un veicolo ad alimentazione ibrida di prima immatricolazione nonché a contribuire al superamento della procedura di infrazione n. 2014/2147 con una norma relativa ai contributi sugli investimenti;

f) modifiche alla legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere) in attuazione della Strategia europea per la parità di genere – COM(2020)152 e del Piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere - (EU Gender Action Plan – GAP III).

#### Capo I

Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia)

#### Art. 2

Modifica all'articolo 2 della legge regionale n. 26 del 2004

1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 è sostituita dalla seguente:

“f) l'attuazione delle direttive dell'Unione europea di cui al successivo titolo IV, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa nazionale;”.

**Art. 3**

Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale n. 26 del 2004

1. Il testo dell'articolo 23 della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituito dal seguente:

**“Art. 23****Qualificazione degli operatori**

1. Nell'ambito delle proprie competenze, e coerentemente con le disposizioni nazionali in materia di cui al comma 1 ter dell'articolo 4 ter del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), la Regione promuove la qualificazione degli operatori che provvedono all'installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l'edilizia, tenendo conto della necessità di garantire la loro adeguata competenza e il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, considerando tra l'altro il livello di formazione professionale conseguito anche attraverso corsi specialistici e certificazioni. I piani ed i programmi di cui all'articolo 9 definiscono le modalità attraverso cui l'ammissibilità degli interventi ivi previsti è subordinata al possesso dei requisiti prescritti da parte dell'operatore che installa tali sistemi.”.

**Art. 4**

Modifica della rubrica del capo II del titolo IV della legge regionale n. 26 del 2004

1. La rubrica del capo II del titolo IV della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituita dalla seguente:

“Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE e della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.”.

**Art. 5**

Sostituzione dell'articolo 25 della legge regionale n. 26 del 2004

1. L'articolo 25 della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituito dal seguente:

**“Art. 25****Requisiti di prestazione energetica degli edifici**

1. In attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 e in conformità ai principi indicati dalla legislazione dello Stato, con atto di coordinamento tecnico adottato con le modalità e gli effetti dell'articolo 12 della legge regionale n. 15 del 2013, al fine di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici nonché di promuovere la diffusione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici

sono stabiliti i requisiti minimi di prestazione energetica per la progettazione e realizzazione di:

- a) edifici di nuova costruzione;
- b) edifici esistenti sottoposti a intervento edilizio, ivi compresa l'installazione di nuovi impianti;
- c) elementi edilizi o sistemi tecnici per l'edilizia rinnovati o sostituiti.

2. L'atto di coordinamento di cui al comma 1, tenendo conto e nel rispetto dei criteri previsti dalla Direttiva comunitaria e dei provvedimenti nazionali in materia, definisce le modalità per garantire:

a) l'applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici;

b) l'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi di prestazione agli edifici ed unità immobiliari, ivi compresa la quota di consumi da coprire mediante utilizzo di energia da fonti rinnovabili, che devono essere rispettati per le diverse tipologie di intervento edilizio, nonché la relativa gradualità di applicazione ed i casi di esclusione di cui all'articolo 25 octies bis, tenendo conto in particolare:

1) delle condizioni climatiche e territoriali esterne, della destinazione d'uso e delle caratteristiche ed età degli edifici;

2) della valutazione dello stato dell'arte, dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali nazionali, anche al fine di promuovere l'innovazione e la diffusione di sistemi impiantistici e costruttivi che consentano di ridurre l'impatto ambientale degli edifici, nella fase di costruzione, di gestione e di smantellamento;

3) della valutazione tecnico-economica di convenienza, fondata sull'analisi costi-benefici del ciclo di vita economico degli edifici;

4) della determinazione delle condizioni in relazione alle quali prevedere l'impiego di impianti centralizzati per gli edifici di nuova costruzione e il mantenimento di tali impianti per edifici esistenti che ne sono dotati;

5) della previsione dell'obbligo di installazione di sistemi di controllo attivo ed automazione dei sistemi edilizi ed impiantistici, ivi compresi i sistemi per la termoregolazione degli ambienti e per la contabilizzazione autonoma dell'energia termica per gli impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale o estiva al servizio di più unità immobiliari, anche se già esistenti;

6) della previsione dell'obbligo di dotare entro il 1° gennaio 2025, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, gli edifici non residenziali,

dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW, di sistemi di automazione e controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 4, e all'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/31/UE e successive modificazioni;

7) le caratteristiche degli edifici a energia quasi zero, nonché il termine entro il quale prevedere l'obbligo che gli edifici di nuova realizzazione abbiano tali caratteristiche, differenziando quello per gli edifici occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, e quello per tutti gli altri edifici;

c) l'integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici di nuova costruzione, negli edifici sottoposti a ristrutturazione importante e negli edifici non residenziali dotati di più di venti posti auto, nonché i casi di eventuale esclusione.

3. L'atto di coordinamento di cui al comma 1 definisce inoltre:

a) le modalità con cui sono raccolti i dati relativi ai punti di ricarica installati, con particolare riferimento a quelli accessibili al pubblico, al fine di favorirne e promuoverne l'utilizzo da parte della collettività, anche sfruttando la Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi);

b) le misure volte a favorire la semplificazione dell'installazione di punti di ricarica negli edifici residenziali e non residenziali nuovi ed esistenti;

c) le misure per la promozione della mobilità dolce e verde e la pianificazione urbana.

4. L'atto di coordinamento tecnico definisce altresì il modello e i contenuti minimi della relazione tecnica e dell'attestato di qualificazione energetica, nonché le relative procedure di redazione, tenendo conto delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 15 del 2013. L'attestato di qualificazione energetica è predisposto anche al fine di semplificare il processo di rilascio dell'attestato di prestazione energetica di cui al successivo articolo 25 ter. A tale fine, l'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito dell'eventuale realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di prestazione energetica dell'edificio nonché, nel sottoscriverlo, qual è o è stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo.”.

**Art. 6**

Modifiche all'articolo 25 ter della legge regionale n. 26 del 2004

1. Nel comma 2 dell'articolo 25 ter della legge regionale n. 26 del 2004 dopo le parole "comma 1" sono inserite le parole "e comma 1 bis".
2. Dopo la lettera a) del comma 4 dell'articolo 25 ter della legge regionale n. 26 del 2004 è inserita la seguente lettera:  
"a bis) i casi nei quali deve essere prodotto un Attestato di Prestazione Energetica e le condizioni per il suo utilizzo, i casi di esclusione di cui all'articolo 25 novies, nonché il ruolo e le responsabilità dei diversi operatori coinvolti, anche al fine dell'irrogazione delle sanzioni previste nel caso di inadempienza;"

**Art. 7**

Introduzione dell'articolo 25 octies bis nella legge regionale n. 26 del 2004

1. Dopo l'articolo 25 octies della legge regionale n. 26 del 2004 è inserito il seguente:

"Art. 25 octies bis  
Esclusioni

1. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al capo II le seguenti categorie di edifici:

- a) gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), fatto salvo quanto disposto ai commi 2 e 3;
- b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
- c) gli edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
- d) gli edifici dichiarati inagibili o collabenti;
- e) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
- f) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, il cui utilizzo non

prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione; resta fermo in ogni caso quanto previsto in materia di integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici secondo quanto previsto all'articolo 25 comma 2 lett. c);

g) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.

2. Per gli edifici di cui al comma 1, lettera a), le disposizioni di cui al capo II si applicano limitatamente alle disposizioni concernenti:

a) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 25 ter;

b) l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici, di cui agli articoli 25 quater, 25 quinquies e 25 sexies.

3. Gli edifici di cui al comma 1, lettera a), sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 25 solo nel caso in cui, previo giudizio dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici.

4. Per gli edifici di cui al comma 1, lettera e), le disposizioni di cui al capo II si applicano limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica e purché non riscaldate utilizzando reflui energetici del processo produttivo.”.

#### **Art. 8**

Modifiche all'articolo 25 quindices della legge regionale n. 26 del 2004

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 quindices della legge regionale n. 26 del 2004 è inserito il seguente comma:

“1 bis. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 192 del 2005, la Regione provvede all'irrogazione delle sanzioni ivi previste conformemente alle modalità indicate.”.

**Capo II**

Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2020, n. 9 (Disciplina delle assegnazioni delle concessioni di derivazioni idroelettriche con potenza nominale superiore a 3000 kW e determinazioni di canoni)

**Art. 9**

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 9 del 2020

1. All'articolo 3, comma 2, ultimo periodo della legge regionale n. 9 del 2020, le parole “, salvo indennizzo” sono soppresse.

**Art. 10**

Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 9 del 2020

1. All'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 9 del 2020, le parole “nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT)” sono sostituite dalle parole “ai sensi dell'articolo 14, comma 3;”.

**Art. 11**

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 9 del 2020

1. All'articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 9 del 2020, dopo le parole “18 mesi” sono aggiunte le parole “, fatta salva l'applicazione di un termine inferiore qualora la normativa statale sopravvenuta preveda termini inferiori in materia di VIA.”.

**Art. 12**

Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 9 del 2020

1. All'articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 9 del 2020, dopo la parola “BURERT” sono aggiunte le parole “, nonché nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oltre che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea a seconda che si tratti di concessione di rilevanza nazionale o anche transfrontaliera”.

**Art. 13**

Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 9 del 2020

1. All'articolo 15, comma 1, della legge regionale n. 9 del 2020, la parola “definisce” è sostituita dalla parola “prevede” e le parole “con particolare riguardo” sono sostituite dalla parola “relativi”.

**Art. 14**

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 9 del 2020

1. All'articolo 16, comma 1, della legge regionale n. 9 del 2020, la parola "definisce" è sostituita con la parola "prevede" e le parole "con particolare riferimento ai seguenti aspetti" sono sostituite dalle parole "relativi a".

**Art. 15**

Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 9 del 2020

1. All'articolo 17 della legge regionale n. 9 del 2020, la parola "definisce" è sostituita con la parola "prevede" e le parole "con particolare riferimento ai seguenti aspetti" sono sostituite dalla parola "relativi".

**Art. 16**

Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 9 del 2020

1. All'articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2020, le parole " , in particolare," sono soppresse.

**Art. 17**

Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 9 del 2020

1. All'articolo 19 della legge regionale n. 9 del 2020, il comma 3 è soppresso.

**Art. 18**

Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 9 del 2020

1. All'articolo 21, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2020, le parole "lettere c) e d)" sono sostituite dalle parole "alla lettera d)".

**Art. 19**

Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 9 del 2020

1. All'articolo 27, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2020, dopo le parole "210 giorni" sono aggiunte le parole "fatta salva l'applicazione di un termine inferiore qualora la normativa statale sopravvenuta preveda termini inferiori in materia di VIA".

**Art. 20**

Modifiche all'articolo 29 della legge regionale n. 9 del 2020

1. All'articolo 29 della legge regionale n. 9 del 2020, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, le parole “tenuto conto della facoltà di incremento prevista all’articolo 9” sono sostituite dalle parole “in conformità all’articolo 14, comma 1, lettera a)”;
- b) al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Il provvedimento è pubblicato integralmente nei siti web della Regione e di ARPAE e, per estratto, nelle forme previste dall’articolo 14 comma 3”.

#### **Art. 21**

Modifiche all’articolo 30 della legge regionale n. 9 del 2020

1. All’articolo 30, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2020, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Il bando di gara può prevedere limitazioni all’avvalimento delle capacità di altri soggetti sulla base di opportune valutazioni in coerenza con quanto previsto in materia dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

#### **Art. 22**

Modifiche all’articolo 34 della legge regionale n. 9 del 2020

1. All’articolo 34, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2020, dopo le parole “per l’anno successivo” sono aggiunte le parole “, valutate le linee guida dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) in materia.”.

#### **Art. 23**

Modifiche all’articolo 37 della legge regionale n. 9 del 2020

1. All’articolo 37 della legge regionale n. 9 del 2020, le parole “del Piano di tutela delle acque,” sono sostituite dalle parole “dei piani di gestione distrettuali o dei piani di tutela”.

#### **Art. 24**

Modifiche all’articolo 39 della legge regionale n. 9 del 2020

1. All’articolo 39, comma 3, della legge regionale n. 9 del 2020, le parole “in quanto compatibili” sono soppresse.

**Capo III****Disposizioni in materia di Rete natura 2000****Art. 25****Enti gestori dei Siti della Rete natura 2000**

1. La gestione dei Siti della Rete natura 2000 ricompresi anche solo parzialmente in una o più aree protette è di competenza degli Enti gestori di tali aree, ognuno per il territorio di propria competenza.
2. La gestione dei Siti della Rete natura 2000 esterni alle aree protette è di competenza della Regione.
3. Ai fini dell'attribuzione delle competenze ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo:
  - a) tra le aree protette non vanno considerate le aree di riequilibrio ecologico di cui all'articolo 4, comma 1, lett. e), della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei Siti della Rete natura 2000);
  - b) nel territorio delle aree protette vanno ricomprese le aree contigue dei parchi come perimetrate dai rispettivi provvedimenti istitutivi e strumenti di pianificazione.

**Art. 26****Valutazione di incidenza**

1. La valutazione di incidenza, prevista dall'articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), è effettuata dall'Ente gestore del Sito della Rete natura 2000 interessato.
2. Nel caso in cui i piani, i programmi, i progetti e gli interventi indicati dall'articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 interessino più Siti della Rete natura 2000, la valutazione di incidenza è effettuata dall'Ente gestore di ciascun Sito per il territorio di propria competenza.
3. La valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione, acquisito il parere dell'Ente di gestione dell'area protetta, nel caso in cui i piani, i programmi, i progetti e gli interventi indicati dall'articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 riguardino il territorio di aree protette esterne ai Siti della Rete natura 2000 e il Sito interessato sia gestito dalla Regione.
4. Le procedure di valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 sono ricomprese nell'ambito della Valutazione ambientale strategica (VAS) e della Valutazione di impatto ambientale (VIA) secondo le modalità indicate dall'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

**Art. 27**

Proroga delle disposizioni transitorie per il riordino territoriale nel settore delle aree naturali protette di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 23 del 2019 (Misure urgenti per la definizione di interventi da avviare nell'esercizio finanziario 2019)

1. Al fine di implementare il processo di attuazione del riordino territoriale in materia di aree naturali protette previsto dalla legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), la Regione contribuisce per il 2021 al finanziamento della quota spettante alla Città metropolitana di Bologna e alle Province ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano).

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, per l'esercizio 2021, la Regione fa fronte nell'ambito delle risorse già autorizzate nell'ambito della Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali, Programma 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali del bilancio di previsione per l'esercizio 2021-2023.

**Art. 28**

## Abrogazioni di leggi regionali

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articoli 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali);

b) lettere c) e g) del comma 2, dell'articolo 3, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano);

c) lettere b) ed e) del comma 2, dell'articolo 18 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni);

d) articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016);

e) articolo 22 della legge regionale 30 maggio 2016, n. 9 (Legge comunitaria regionale per il 2016);

f) articolo 14 della legge regionale 30 luglio 2019, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021).

**Capo IV**

Modifiche alla legge regionale 10 febbraio 2006, n. 1 (Norme per la tutela sanitaria della popolazione dai rischi derivanti dall'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti)

**Art. 29**

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2006

1. All'articolo 1 della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 1, il periodo "17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) e successive modifiche, di seguito indicato come 'decreto legislativo', nonché dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187 (Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche)", è sostituito con il seguente: "31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117)".

**Art. 30**

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2006

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nella lettera a) le parole "dall'articolo 27" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 52";
- b) nella lettera b) le parole: "che implicino un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti" sono sostituite con le seguenti: "soggette a notifica o autorizzazione";
- c) la lettera f) è abrogata.

2. Nel comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2006 le parole "dall'articolo 28 e dall'articolo 33" sono sostituite dalle parole: "dall'articolo 51 e dall'articolo 59".

3. Nel comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2006, le parole "Capo II" sono sostituite con: "Titolo II".

4. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2006 è abrogato.

**Art. 31**

Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2006

1. L'articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2006 è sostituito dal seguente:

**“Art. 3**  
**Autorità competente**

1. Il nullaosta di categoria B di cui all'articolo 52 del decreto legislativo e le eventuali spedizioni di relativi rifiuti radioattivi di cui all'articolo 57 per le attività comportanti esposizioni a scopo medico e medico veterinario, e di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso strutture sanitarie è rilasciato dal Comune nel cui territorio è ubicato l'insediamento, in relazione all'idoneità dell'ubicazione dei locali, dei mezzi di radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature, della qualificazione del personale addetto e alle conseguenze di eventuali incidenti. Nel caso di sorgenti mobili il nullaosta è richiesto al Comune nel cui territorio è ubicata la sede operativa del titolare della richiesta ove sono detenute le sorgenti quando non vengono utilizzate in campo.

2. L'autorizzazione all'allontanamento dei materiali radioattivi provenienti da pratiche soggette a sola notifica, in applicazione del decreto legislativo n. 101 del 2020, è rilasciata dalla Regione che si avvale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni).

3. La Regione e i Comuni, nell'esercizio delle funzioni disciplinate dalla presente legge, si avvalgono degli Organismi tecnici di cui all'articolo 5, nonché delle strutture addette alla vigilanza, di cui all'articolo 6. Di tali Organismi e strutture possono altresì avvalersi le amministrazioni dello Stato nell'esercizio delle competenze loro spettanti ai sensi del decreto legislativo n. 101 del 2020.”.

**Art. 32**

Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2006

1. L'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2006 è sostituito dal seguente:

**“Art. 4**  
**Procedure per il rilascio del nullaosta preventivo**  
**e dell'autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti**

1. Le domande di nullaosta e di autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti provenienti da pratiche soggette a nulla osta di categoria B devono essere presentate al Comune titolare del procedimento autorizzativo della pratica. Il Comune trasmette la domanda all'Organismo tecnico che deve esprimere il proprio parere entro i successivi sessanta giorni. Entro trenta giorni dal ricevimento di tale parere il Comune rilascia il provvedimento finale.

2. Le domande di autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti provenienti da pratiche soggette a sola notifica, sia nel caso di sorgenti di radiazioni naturali,

sia da sostanze radioattive, devono essere presentate all'autorità regionale competente che trasmette la domanda all'Organismo tecnico di cui all'articolo 5 competente per territorio, che deve esprimere il proprio parere entro i successivi sessanta giorni. Entro trenta giorni dal ricevimento di tale parere l'autorità regionale competente rilascia il provvedimento finale. In caso di diniego dell'autorizzazione resta ferma la possibilità di avanzare la richiesta ai sensi del comma 1.

3. I criteri tecnici di radioprotezione ai fini del rilascio del nulla osta di categoria B, ivi compresi le modalità di presentazione e i contenuti della domanda, sono quelli indicati nell'allegato XIV del decreto legislativo n. 101 del 2020.

4. L'istanza di autorizzazione all'allontanamento deve essere corredata:

a) dalle informazioni e dalla documentazione stabilite nell'allegato IX del decreto legislativo n. 101 del 2020 per le pratiche soggette a notifica;

b) dalle informazioni e dalla documentazione stabilite rispettivamente nell'allegato XIV del decreto legislativo n. 101 del 2020 per le pratiche soggette a nulla osta di categoria B;

c) dalle informazioni e dalla documentazione stabilite nell'allegato IV del decreto legislativo n. 101 del 2020 per le pratiche con sorgenti di radiazioni naturali soggette a notifica.

5. Nel caso di variazioni nello svolgimento della pratica che comportino modifiche all'oggetto del provvedimento, e comunque alle prescrizioni tecniche in esso contenute, l'interessato è tenuto a richiedere un nuovo nulla osta preventivo o una nuova autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti.

6. Per le strutture sanitarie di nuova realizzazione il nullaosta è rilasciato dall'autorità competente, di cui all'articolo 3 della presente legge, contestualmente all'autorizzazione di cui alla legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008), acquisito il preventivo parere dell'Organismo tecnico di cui al seguente articolo 5.”.

### **Art. 33**

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2006

1. All'articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2006, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata dal titolo XI del decreto legislativo n. 101 del 2020 nel rispetto dei principi di cui al titolo I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione

dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).”.

#### **Art. 34**

Abrogazione dell'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2006

1. L'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2006 è abrogato.

#### **Art. 35**

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 1 del 2006

1. Nell'articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2006 la parola “ARPA” è sostituita dalla seguente: “ARPAE”.
2. All'articolo 8, comma 3, della legge regionale n. 1 del 2006 dopo le parole “radioattività ambientale” sono inserite le seguenti parole: “all’attuazione del Piano nazionale radon”.

#### **Art. 36**

Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale n. 1 del 2006

1. L'articolo 9 della legge regionale n. 1 del 2006 è sostituito dal seguente:

##### **“Art. 9**

**Norme transitorie e finali**

1. La composizione e i pareri degli Organismi tecnici, precedenti alle modifiche legislative in attuazione delle direttive comunitarie recepite nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo 101 del 2020, conservano la loro efficacia.
2. Per tutto quanto non previsto e regolamentato dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti, trova applicazione il decreto legislativo n. 101 del 2020.”.

#### **Capo V**

**Norme per la mobilità sostenibile**

#### **Art. 37**

**Contributo regionale per l'acquisto di autoveicoli ecologici**

1. Ferma restando la validità delle domande presentate in attuazione dall'articolo 9 della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 30 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2020-2022. Legge di stabilità Regionale 2020) per i 24 mesi successivi alla loro presentazione, in applicazione del comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 32 (Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del

diritto di accesso), lo scorrimento delle relative graduatorie è attuato con le risorse di cui al presente articolo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la Regione farà fronte mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 29 dicembre 2020, n. 13 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023), nell'ambito della Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità, Programma 1 Trasporto ferroviario, a valere sulla legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale). La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.

### **Art. 38**

Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 30 del 1998

1. Nell'articolo 34 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), sono inseriti i seguenti commi:

“8 bis. Le azioni di cui all'articolo 30 realizzate dagli Enti locali mediante interventi per la diminuzione delle emissioni inquinanti e della congestione di traffico nelle città, a beneficio della mobilità sostenibile, possono essere oggetto di specifici programmi regionali di intervento, come previsto dal comma 2 dello stesso articolo 30. In attuazione dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 8, tali programmi sono predisposti dalla Giunta regionale, previa definizione dei criteri di individuazione, su base territoriale, degli interventi, delle modalità di realizzazione degli stessi e di erogazione dei finanziamenti.

8 ter. Sono soggetti beneficiari del finanziamento regionale gli Enti locali realizzatori degli interventi finanziabili. Il contributo è concesso al 100% per gli interventi il cui importo sia inferiore o uguale ad euro 50.000,00, fino all'80% qualora l'importo degli interventi sia superiore ad euro 50.000,00 e inferiore o uguale a euro 100.000,00 e fino al 70% per gli interventi di importo superiore ad euro 100.000,00. È ammesso il cumulo del contributo regionale con eventuali finanziamenti statali fino alla concorrenza dell'intero costo dell'intervento.”.

### **Capo VI**

Valutazione dell'impatto di genere ex ante

### **Art. 39**

Introduzione dell'articolo 42 bis nella legge regionale n. 6 del 2014

1. Dopo l'articolo 42 della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere), nel Titolo XI “Sistema di verifica e di valutazione”, è inserito il seguente:

## "Art. 42 bis

## Valutazione dell'impatto di genere ex ante

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di conseguire l'applicazione del principio di eguaglianza tra donne e uomini e l'effettiva parità tra i generi in ogni ambito della società, effettua di norma e salvo motivate ragioni d'urgenza, la valutazione dell'impatto di genere ex ante per migliorare la qualità e l'efficacia delle leggi regionali, in coerenza con le finalità e i principi di cui alla legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale). La Regione Emilia-Romagna individua tra gli ambiti prioritari a cui applicare la valutazione dell'impatto di genere ex ante lavoro, salute, welfare, educazione, cultura, sport, formazione, cooperazione internazionale, sviluppo, agenda digitale.
2. La valutazione ex ante è effettuata dagli organismi competenti per la predisposizione degli atti ed è presentata alla Commissione assembleare referente.
3. La valutazione prende in esame la coerenza interna delle leggi per quanto riguarda in particolare:
  - a) gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU per lo sviluppo sostenibile, la Strategia europea per la parità di genere, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nonché la presente legge relativamente al conseguimento dell'uguaglianza di genere e della democrazia paritaria;
  - b) l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e impedire qualunque discriminazione, con particolare attenzione alla intersezionalità delle discriminazioni, alle discriminazioni multiple e alle persone con disabilità;
  - c) l'assegnazione delle risorse di bilancio;
  - d) la tipologia degli indicatori utilizzati tra quelli individuati dal regolamento di cui al comma 4;
  - e) in che modo i risultati attesi contribuiranno al conseguimento degli obiettivi di cui alle lettere a) e b);
  - f) l'adeguatezza delle risorse umane e della capacità amministrativa per la gestione dei processi previsti;
  - g) l'idoneità delle procedure per la verifica e controllo e per la raccolta dati necessaria per l'effettuazione delle valutazioni comparabili sulla parità tra i generi, nonché statistiche disaggregate in base al sesso;
  - h) l'eventuale definizione di ulteriori ipotesi di revisione, abrogazione, modifica, miglioramento delle leggi, regolamenti e atti di programmazione generale presi in esame alla luce dei risultati di processi valutativi effettuati sull'impatto di genere.
4. La Giunta, previa intesa con l'ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, adotta il regolamento attuativo per l'applicabilità delle valutazioni dell'impatto di genere ex ante entro 180 giorni dall'entrata in vigore della

presente norma, a seguito del quale sarà individuato il Nucleo Operativo d'Impatto (NOI), necessario per rendere efficace il presente articolo.

5. La Regione Emilia-Romagna, entro il 30 giugno di ogni anno, cura la pubblicazione del rapporto annuale sull'impatto di genere delle valutazioni effettuate, recante in allegato eventuali dati statistici e analisi quali-quantitative. Il rapporto integrale è reso disponibile anche nei siti internet istituzionali.

6. Tutte le valutazioni previste dal presente articolo sono rese pubbliche.”.

*La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.*

*È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.*

Bologna, 20 maggio 2021

STEFANO BONACCINI

---

## LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 352 del 15 marzo 2021; oggetto assembleare n. 2970 (XI Legislatura):

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 36 del 19 marzo 2021;

- assegnato alla I Commissione assembleare permanente "Bilancio, Affari generali ed istituzionali" in sede referente e in sede consultiva alle Commissioni: II "Politiche Economiche", III "Territorio, Ambiente, Mobilità", IV "Politiche per la Salute e Politiche sociali", V "Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport e Legalità", VI "Statuto

e Regolamento" e Commissione per la Parità e per i diritti delle persone;

- testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 2/2021 del 5 maggio 2021, con preannuncio di richiesta di relazione orale del relatore della Commissione, consigliere Gianni Bessi, e della relatrice di minoranza, consigliera Maura Catellani, nominati dalla Commissione in data 24 marzo 2021;

- approvato dall'Assemblea legislativa il 12 maggio 2021, alle ore 16.40, atto n. 18/2021.

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

**Oggetto n. 3362 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto assembleare 2970 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Legge europea per il 2021". A firma del Consigliere: Pompignoli**

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

il Decreto Rilancio 2020 ha introdotto il cosiddetto "Superbonus 110%" dando la possibilità per chi ristruttura un immobile, aumentandone l'efficienza energetica e/o sismica di due categorie, di ottenere un credito di imposta pari al 110% da ripartire in quote annuali;

la suddetta misura ha riscontrato notevole successo sia tra cittadini che tra le imprese del settore edilizio, tanto che da più fronti se ne è richiesta la proroga oltre il termine già previsto per il 2022.

Considerato che

svariate associazioni di categoria hanno denunciato un drastico e indiscriminato aumento dei prezzi delle materie prime soprattutto in ambito edilizio e che è proprio l'edilizia uno dei settori trainanti per l'economia, già profondamente segnata dalla nota diffusione pandemica del virus Covid-19;

l'aumento del prezzo all'ingrosso dei materiali e la scarsa offerta degli stessi mette in difficoltà gli operatori del settore, anche per quanto concerne il "Superbonus 110%" che ha massimali ben precisi, il cui superamento rischia di rendere

meno conveniente per l'utente finale l'agevolazione fiscale;

il continuo rincaro dei prezzi delle materie prime, iniziato nel 2020, rappresenta un danno evidente che potrà avere conseguenze negative sulle progettazioni delle opere derivanti dal "Recovery Plan", perché tali aumenti andrebbero a ledere la fattibilità delle stesse.

Sottolineato che

l'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo, il Prezziario Unico Aziende sanitarie e quello delle misure per la sicurezza Anticovid-19 nei cantieri pubblici non possono non tenere conto dell'andamento del mercato per i prezzi delle materie prime.

Impegna

il Presidente e la Giunta a farsi promotori presso la Conferenza Stato-Regioni e presso il Governo, affinché a livello nazionale vengano attivate tutte le misure legate ad un monitoraggio di tali criticità correlate all'andamento dei prezzi dei materiali e delle lavorazioni comunemente utilizzati nel campo edilizio, al fine di individuare proposte perseguibili che prevedano meccanismi tali da riequilibrare il rapporto fra corrispettivo e controprestazione;

l'Assemblea legislativa, attraverso la competente commissione, a prevedere un'audizione, che coinvolga le associazioni di categoria, gli ordini professionali e tutti i soggetti interessati, al fine di approfondire tale tematica e confrontarsi su tale tema.

*Approvato all'unanimità dei votanti nella seduta pomeridiana del 12 maggio 2021*

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

**Oggetto n. 3369 - Ordine del giorno n. 3 collegato all'oggetto assembleare 2970 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Legge europea per il 2021". A firma dei Consiglieri: Piccinini, Zappaterra, Zamboni, Taruffi, Bondavalli**

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

il progetto di legge 2970, in attuazione della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello

Statuto regionale) intende rappresentare la legge con cui la Regione persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea;

l'Unione Europea ha posto al centro della propria azione la strada della Transizione ecologica, stabilendo con chiarezza che sviluppo e benessere possono essere tali solo a fronte della loro sostenibilità.

Ritenuto necessario

assicurare adeguati strumenti di valutazione dell'impatto ambientale delle norme regionali e del loro effetto rispetto al processo di Transizione ecologica.

Impegna la Giunta e se stessa, per quanto di competenza,

a prendere in esame specifiche iniziative normative dirette ad inserire nel quadro legislativo regionale la valutazione ex ante dell'impatto ambientale da effettuarsi, di norma e salvo motivate ragioni d'urgenza, al fine di migliorare

la qualità e l'efficacia delle leggi regionali, in attuazione dello Statuto e in particolare con l'articolo 3, comma 1, lettera g), nonché in coerenza con le finalità e i principi di cui alla legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale), individuando lavoro, formazione, educazione, attività produttive, agricoltura, territorio, edilizia, ambiente, energia, mobilità e logistica, welfare, salute, cultura, sport, ICT e agenda digitale, quali ambiti prioritari cui applicare tale valutazione, definendo altresì

strumenti e forme per la sua effettiva applicabilità;

a prendere in esame l'adozione di un intervento legislativo che aggiorni le clausole valutative attualmente vigenti nel quadro normativo regionale al fine di inserire in esse gli aspetti legati all'impatto ambientale e alla transizione ecologica, prevedendone contestualmente l'inserimento nel futuro processo legislativo regionale.

*Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 12 maggio 2021*

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

### ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

**Oggetto n. 3370 - Ordine del giorno n. 4 collegato all'oggetto assembleare 2970 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Legge europea per il 2021". A firma dei Consiglieri: Sabattini, Pompignoli, Bessi, Bargi, Pignoni, Rancan, Mastacchi, Zappaterra, Zamboni, Taruffi, Piccinini, Castaldini, Lisei**

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

la Commissione Europea introduce la nuova definizione di default bancario tra il 2015 e il 2019, in un contesto precedente a quello che stiamo vivendo da 15 mesi a questa parte. In Italia questa modifica è stata recepita nel giugno del 2019 con data di entrata in vigore e applicazione da gennaio del 2021.

Tale disciplina è nata dunque dalla necessità di garantire la tenuta del sistema finanziario, mettendo anche in atto un maggior controllo sulla gestione dei flussi finanziari delle famiglie e delle imprese per evitare di tornare a situazioni, già vissute in passato, in particolare con la crisi finanziaria del 2008.

La normativa stabilisce una nuova definizione di default, rivedendo il concetto di credito deteriorato e di soglia di rilevanza per le esposizioni in arretrato. Con questa normativa si va a definire i debitori inadempienti: si è debitori se, trascorsi 90 giorni, si sfiorano i 100 euro per il singolo individuo e le microimprese e i 500 euro per le imprese e se si supera l'1% - prima era il 5% - delle esposizioni verso il gruppo bancario. Verificatesi queste condizioni, la banca è tenuta a segnalare la posizione inadempiente. Una volta rientrato il debito, rimane un periodo di 3 mesi durante il quale si controlla e si valuta il comportamento del debitore e la sua situazione finanziaria.

Evidenziato che

come emerso dalle audizioni, svolte nelle Commissioni assembleari, dei rappresentanti del sistema bancario, delle associazioni datoriali, sindacali e dei consumatori, la definizione di default riguarda il modo con cui le singole banche e intermediari finanziari devono classificare i clienti a fini prudenziali.

La nuova definizione di default prevede che, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori per le

banche e gli intermediari finanziari, i debitori siano classificati come deteriorati (default) al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni (in alcuni casi, ad esempio per le amministrazioni pubbliche, 180) nel pagamento di un'obbligazione rilevante;
- b) la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione.

La condizione b) era già in vigore e non cambia in alcun modo. Per quanto riguarda la condizione a), un debito scaduto va considerato rilevante quando l'ammontare dell'arretrato supera entrambe le seguenti soglie:

- 1) 100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio (soglia assoluta);
- 2) l'1 per cento dell'esposizione complessiva verso una controparte (soglia relativa).

Superate entrambe le soglie, prende avvio il conteggio dei 90 (o 180) giorni consecutivi di scaduto, oltre i quali il debitore è classificato in stato di default.

Tra le principali novità si segnala anche come non sia più possibile compensare gli importi scaduti con le linee di credito aperte e non utilizzate (c.d. margini disponibili); a questo fine è necessario che il debitore si attivi, utilizzando il margine disponibile per far fronte al pagamento scaduto.

Sottolineato che

come evidenziato anche dalla Banca d'Italia nel contributo inviato per l'audizione del 10 marzo 2021, la classificazione in default sulla base dei nuovi criteri, come in tutte le situazioni di default, può avere riflessi sulle relazioni creditizie fra gli intermediari e la loro clientela, la cui gestione può come conseguenza comportare l'adozione di iniziative per assicurare la regolarizzazione del rapporto creditizio.

La nuova definizione di default non introduce un divieto a consentire sconfinamenti: come già ora, le banche, nel rispetto delle proprie policy, possono consentire ai clienti utilizzi del conto che comportino uno sconfinamento oltre la disponibilità presente sul conto ovvero, in caso di affidamento, oltre il limite di fido.

Per questo motivo è importante che gli intermediari forniscano informazioni e assistenza ai propri clienti, per sensibilizzarli sulle implicazioni della nuova disciplina, aiutarli a comprendere il cambiamento in atto e adottare

comportamenti coerenti con la nuova disciplina.

Precisato che

con la segnalazione di "inadempienza", si verificano alcune situazioni particolarmente gravose per il cittadino o l'impresa interessata.

Nel momento in cui la banca deve mettere un cittadino o un'impresa in default, deve segnalare come "inadempienza" tutte le posizioni che quel cliente ha nei confronti della banca, andando così ad impattare non solo su quella linea di credito, ma su tutte le linee di credito che quel cliente ha con la stessa banca e con il gruppo bancario cui eventualmente quella banca appartiene.

Nel momento in cui il cliente passa in uno stato di default, questo determina anche un coinvolgimento dei cointestatari, se la posizione è cointestata oppure se ci sono clienti connessi dal punto di vista economico.

Nel momento in cui la banca concede una "ristrutturazione onerosa", che può consistere sia nell'allungamento della durata del finanziamento, sia in una sospensione del finanziamento, il credito diventa deteriorato se il valore attuale e futuro della posizione ristrutturata è superiore all'1 per cento rispetto alla posizione originaria.

Evidenziato che

la situazione sociale ed economica venutasi a creare in seguito alla pandemia pone in seria difficoltà soprattutto famiglie e piccole imprese, che non hanno una struttura patrimoniale tale da consentire loro di far fronte allo straordinario momento di difficoltà nel quale viviamo e che hanno dovuto spesso ricorrere ad un sovraindebitamento per far fronte alle ricadute delle pur necessarie misure di contrasto alla pandemia. Peraltro, ad oggi, non è possibile ipotizzare la durata e le conseguenze della pandemia sul sistema economico e sociale italiano, anche una volta che sarà risolta la crisi sanitaria.

Secondo un'indagine realizzata da CRIF nel 2019 (ante pandemia) si stima che su una platea di 1,5 milioni di soggetti (persone fisiche, ditte individuali, società di persone e di capitali) l'entrata in vigore di questa nuova normativa avrebbe impattato sul 7,5 per cento dei soggetti presi in considerazione ovvero, su 1,5 milioni di soggetti analizzati, oltre 110.000 erano a rischio di entrare in una situazione di default.

Rilevato che

sin dal settembre del 2015, momento in cui sono state avviate da parte dell'EBA le attività dirette alla definizione delle nuove regole in materia di default, l'ABI ha evidenziato con forza nelle risposte alle consultazioni pubbliche l'eccessiva rigidità delle soglie indicate dall'EBA, i rischi connessi alle nuove regole e i potenziali impatti negativi dell'introduzione di una normativa così stringente.

Nel corso del 2020, il Presidente dell'ABI Antonio Patuelli ha sostenuto che dovesse essere riformato il "calendar provisioning" che tende a irrigidire l'erogazione del credito e a scoraggiare i prestiti bancari a imprese e famiglie, in una

fase in cui le Istituzioni europee ed italiane incoraggiano, invece, nuove possibilità di finanziamenti per la resilienza e il rilancio dell'economia.

Come riscontrato durante le udienze conoscitive svolte nelle Commissioni assembleari I e II, il mondo bancario, le associazioni datoriali e sindacali hanno lanciato diversi appelli al mondo politico, sottolineando come la rigidità di questa normativa, nata in una fase storica molto diversa da quella attuale, contrasti pesantemente con la necessità di creare quelle condizioni di flessibilità necessarie per agevolare, supportare e traghettare sia le imprese che le famiglie verso una nuova normalità.

Per far fronte all'eccezionalità della situazione economica e sociale venuta a crearsi in seguito alla pandemia, le associazioni bancarie, assieme al mondo delle imprese hanno preso posizioni chiare, esprimendo la necessità, da un lato di introdurre misure utili ad evitare gli effetti restrittivi sull'offerta del credito e dall'altro di informare con estrema chiarezza cittadini e imprese nel momento in cui sottoscrivono un finanziamento e quindi assumono un debito, affinché maturino sempre più la capacità di pianificare correttamente le proprie scelte finanziarie e la consapevolezza relativa alle implicazioni in caso di difficoltà.

Riscontrato che

secondo le indagini compiute da Banca d'Italia nel 2017 e nel 2020, il livello di alfabetizzazione finanziaria degli italiani è in evidente ritardo rispetto al panorama internazionale e soprattutto nei giovani, il dato riportato è particolarmente basso e preoccupante.

La stessa Banca d'Italia ha espresso a tutte le banche italiane la massima raccomandazione di informare la clientela sia sulla nuova normativa che sulle possibili ricadute, incentrandosi in particolare su quelli che sono i soggetti più a rischio e sollecitando anche la messa in campo di soluzioni innovative per segnalare precocemente il superamento della soglia relativa e della soglia assoluta per quello che riguarda lo sconfinamento o lo scaduto.

Valutato che

la nuova definizione di default andrà potenzialmente ad incidere pesantemente sulle famiglie, sulle piccole e medie imprese e sugli esercizi commerciali, che costituiscono l'ossatura dell'economia emiliano-romagnola, già piegata dalla pandemia.

Ritenuto necessario

anche alla luce delle posizioni espresse dai soggetti intervenuti nelle audizioni e dei contributi scritti fatti pervenire alla Regione, introdurre ulteriori elementi di mitigazione degli impatti dell'entrata in vigore di questa normativa e porre in atto ulteriori misure che possano aiutare a superare questo ulteriore periodo di difficoltà, ivi incluse iniziative di informazione ed educazione finanziaria rivolte sia ai cittadini che alle imprese.

Tutto ciò premesso e considerato,  
impegna la Giunta regionale

a farsi portavoce presso il Governo e ogni livello

istituzionale interessato, della necessità di modificare la tempistica prevista dalla normativa europea citata, attraverso quantomeno la previsione di termini più lunghi per il rientro dello sconfinamento da parte dei debitori, per non aggravare ulteriormente la condizione di imprese e cittadini, già duramente provati dalle conseguenze della pandemia.

A farsi portavoce presso il Governo della necessità di avviare una campagna comunicativa sugli effetti e sulle conseguenze dell'introduzione di questa nuova normativa, che possa avere anche una connotazione di educazione finanziaria, da diffondersi su tutto il territorio nazionale, con il contributo e la collaborazione degli istituti di credito e a valutare l'opportunità di avviare sul tema una campagna regionale di sensibilizzazione finanziaria.

A mantenere un dialogo stretto con le associazioni bancarie affinché responsabilizzino gli istituti di credito sulla necessità di applicare attentamente le regole introdotte con la nuova normativa ed informare con estrema chiarezza i propri clienti nel momento in cui questi necessitano di contrarre un debito.

A mantenere aperto il dialogo con le associazioni bancarie, datoriali, sindacali e dei consumatori interessate dall'applicazione della nuova normativa sul default bancario, anche al fine di costruire un sistema di monitoraggio che consenta di quantificare e capire il reale impatto delle nuove regole sul sistema produttivo e del credito.

*Approvato all'unanimità dei votanti nella seduta pomeridiana del 12 maggio 2021*

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

### ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

**Oggetto n. 3372 - Ordine del giorno n. 5 collegato all'oggetto assembleare 2970 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Legge europea per il 2021". A firma dei Consiglieri: Rainieri, Costi, Pillati, Daffadà, Pompignoli, Facci, Pighi, Liverani, Bergamini, Montalti, Stragliati, Rontini, Bargi, Occhi, Marchetti Francesca, Zamboni, Zappaterra, Rancan, Rossi, Bulbi, Bessi**

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

Commissione europea, Parlamento europeo e Consiglio europeo stanno discutendo una bozza di regolamento europeo nell'ambito dei lavori per la definizione della PAC 2023-2027, che apre alla pratica dell'eliminazione parziale o totale dell'alcol nel vino da tavola e nelle produzioni Dop e Igp.

Considerato che

tale pratica è in linea con l'orientamento dei Paesi membri nordeuropei, che peraltro hanno una scarsa produzione vitivinicola, di indicizzare il vino come prodotto dannoso per la salute umana a causa della presenza in esso di alcol e avverso al quale questa Assemblea legislativa si è espressa all'unanimità con la risoluzione oggetto 2861;

essa, comunque, potrebbe creare nuove opportunità commerciali per le aziende europee, in quanto potrebbe far crescere le esportazioni in quei mercati dove il consumo di bevande alcoliche è vietato o comunque molto limitato come i paesi di religione islamica presenti soprattutto in Asia;

d'altro canto, il prodotto risultante dalla riduzione o

dall'eliminazione dell'alcol nel mosto d'uva fermentato avrebbe caratteristiche organolettiche molto differenti dal vino prodotto finito, così come è già diverso da quest'ultimo il mosto d'uva fermentato ma a bassa gradazione che le normative europee e nazionali impediscono giustamente di chiamare vino;

la pratica della dealcolazione potrebbe quindi aprire a produzioni di scarsissima qualità, con grave danno per tutta la filiera vitivinicola europea, specie quella di qualità che solo in Italia fattura circa 11 miliardi l'anno ed è molto presente anche in Emilia-Romagna.

Osservato che

tra le proposte avanzate al fine di salvaguardare il livello qualitativo dei vini europei e la loro filiera produttiva, vi sarebbe quella sostenuta dal Parlamento europeo nelle trattative in corso per cui la dealcolazione dovrebbe essere ammessa per i vini da tavola ma non per i Dop e Igp;

altra proposta diretta a quelle stesse finalità sarebbe quella di stabilire la distinzione nella denominazione tra vino, che per possedere le sue proprie caratteristiche organolettiche deve contenere alcol da prodotti ottenuti attraverso la pratica dell'eliminazione o della riduzione dell'alcol nello stesso vino e contemporaneamente mantenere in capo alla filiera vitivinicola la produzione di questi ultimi.

Tutto ciò premesso e considerato,

impegna la Giunta regionale

ad attivarsi presso le istituzioni europee e nazionali affinché le produzioni vitivinicole Dop e Igp dell'Emilia-Romagna non siano penalizzate nell'ambito della PAC 2023-2027 dal sostegno a produzioni ottenute attraverso la riduzione o l'eliminazione dell'alcol dal vino.

*Approvato all'unanimità dei votanti nella seduta pomeridiana del 12 maggio 2021*